



**MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE**  
**DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE GENERALE,**  
**DEL PERSONALE E DEI SERVIZI**  
UFFICIO PER LA CONSULENZA GIURIDICO LEGALE

**RELAZIONE SUL MONITORAGGIO DEL RISPETTO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI DI  
COMPETENZA DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, AI SENSI  
DELL'ARTICOLO 1, COMMA 28, DELLA LEGGE N. 190 DEL 2012**

**– PRIMO SEMESTRE 2024 –**

## **1. Premesse**

Conformemente ai precedenti anni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede, quale iniziativa propedeutica alla trasparenza dell'azione amministrativa e alla prevenzione della corruzione, a pubblicare sul proprio sito istituzionale una relazione concernente il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali, operato ai sensi dell'articolo 1, comma 28, della legge n. 190 del 2012, recante disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

Segnatamente, detto articolo prevede che *“Le amministrazioni provvedono altresì al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio sono consultabili nel sito web istituzionale di ciascuna amministrazione”*.

Preliminarmente alla rappresentazione dei risultati del monitoraggio per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024, pare utile segnalare che, ai sensi dell'articolo 2, commi 3 e 4, della legge n. 241 del 1990, recante disposizioni in materia di procedimento amministrativo, con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri n. 109 e n. 147 del 2011, sono stati individuati i procedimenti amministrativi di competenza del Ministero dell'economia e delle finanze con termini di conclusione fino a 90 e fino a 180 giorni.

Altresì, ai sensi dell'articolo 2, comma 9-bis, della suddetta legge n. 241 del 1990, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 giugno 2012, sono stati

individuati i soggetti a cui è attribuito il potere sostitutivo di emanazione dei provvedimenti amministrativi nell'ipotesi di inerzia da parte delle articolazioni competenti.

## **2. Monitoraggio**

L'attività di monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali per il periodo dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024 – che ha coinvolto i Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze (segnatamente: Dipartimento del tesoro, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, Dipartimento delle finanze, Dipartimento dell'economia, Dipartimento della Giustizia Tributaria e Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi) – è stata focalizzata sui seguenti profili:

- gli eventuali casi di frequente violazione dei termini di conclusione dei procedimenti;
- gli eventuali casi di richiesta o di intervento del potere sostitutivo;
- le eventuali criticità che non consentano il frequente rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, unitamente agli interventi ritenuti necessari, programmati o adottati al fine di eliminare tali criticità.

## **3. Risultati**

Il Dipartimento del tesoro, il Dipartimento delle finanze, il Dipartimento dell'economia e il Dipartimento della Giustizia Tributaria non hanno rilevato criticità in merito alla sopra delineata attività di monitoraggio.

Il Dipartimento della ragioneria generale dello Stato ha rappresentato che, nel complesso, nel corso del primo semestre 2024, non si segnalano casi di frequente violazione dei termini di conclusione dei procedimenti e che non è stato richiesto o attivato il potere sostitutivo di cui al D.M. 13 giugno 2012.

Si rilevano, tuttavia, ritardi in relazione ai tempi di conclusione di specifici procedimenti di competenza di alcune Ragionerie Territoriali. I ritardi sono per lo più di carattere strutturale e sono prevalentemente riconducibili a carenze di personale in relazione all'elevato numero di pratiche da evadere e/o a fattori esterni (quali, ad esempio, peculiarità relative al funzionamento di specifici sistemi informatici, la necessità di attendere gli accertamenti sanitari degli organi preposti etc.).

In particolare, le criticità emerse concernono i termini procedurali per l'applicazione dei decreti di ricostruzione di carriera, il procedimento relativo all'antiriciclaggio, i procedimenti amministrativi in materia di pensioni di guerra, i procedimenti relativi al controllo dei conti giudiziari e la parifica delle contabilità periodiche e dei conti giudiziari dell'Agenzia delle Entrate Riscossione Sicilia.

Al fine di minimizzare l'impatto di tali criticità, le Ragionerie Territoriali interessate hanno segnalato di aver prontamente adottato interventi correttivi, quali, ad esempio, la creazione di specifici gruppi di lavoro, l'incremento, ove possibile, del numero delle risorse umane destinate ai procedimenti più complessi e la maggiore specializzazione del personale dedicato a tali procedimenti, al fine di rendere più efficiente e celere la conclusione dei procedimenti di competenza.

Per quanto concerne il Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, la Direzione per la razionalizzazione degli immobili, degli acquisti, della logistica e gli affari generali, la Direzione dei sistemi informativi e dell'innovazione, la Direzione del personale e la Direzione della comunicazione istituzionale non hanno rilevato criticità nel periodo preso in considerazione.

Per quanto attiene, invece, ai procedimenti di competenza della Direzione dei servizi del tesoro, permangono talune criticità che sono, però, in via di risoluzione.

Nello specifico, appare opportuno segnalare che, per quanto concerne i procedimenti "Spese per liti ed arbitrati, risarcimenti ed accessori", non sono state riscontrate particolari criticità, ad eccezione di quelle già evidenziate nella relazione riferita al secondo semestre del 2023, relative ai ritardi riconducibili alle difficoltà di coordinamento con le altre strutture dipartimentali o con altre Pubbliche Amministrazioni obbligate in solido con il Ministero dell'economia e delle finanze al pagamento delle spese di lite.

Con riferimento ai procedimenti per la determinazione degli "indennizzi per i beni perduti all'estero", permane, allo stato, la criticità riguardante un numero esiguo di pratiche (circa 15) in attesa di valutazione da parte della competente Commissione per la determinazione degli indennizzi. Tale criticità, tuttavia, è in fase di risoluzione, considerato che i membri della costituenda Commissione sono stati tutti designati e che è stata predisposta dall'Ufficio una bozza di decreto per la costituzione della "Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie e in altri Paesi".

Con riguardo, infine, ai procedimenti di liquidazione degli indennizzi della c.d. Legge Pinto (L. 89/2001), si segnala che il pagamento di detti indennizzi è eseguito entro sei mesi dalla data in cui sono integralmente assolti gli obblighi previsti dall'art. 5-*sexies*, comma 1, della richiamata legge.

Nei casi sopra elencati sono state, pertanto, adottate azioni correttive che stanno determinando il graduale superamento delle criticità riscontrate.

\* \* \* \* \*